

COMPILAZIONE DEL LIBRO INVENTARI Attendibilità della contabilità ordinaria

Gentile Associato,

Si ricorda come tutti gli anni, in occasione dell'aggiornamento del Libro Inventari, le modalità attraverso le quali l'Amministrazione Finanziaria può dichiarare inattendibile la contabilità ordinaria e, conseguentemente, procedere all'accertamento del reddito in modo induttivo.

REGOLE A CUI ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEL LIBRO INVENTARI PER AVERE UNA CONTABILITÀ ORDINARIA ATTENDIBILE

Oltre alle regole generali a cui ogni contabilità deve attenersi (correttezza, chiarezza, esatta applicazione del sistema e del metodo contabile adottato, verità, ordine, temporalità ecc.) e alle regole specifiche già note relative alla redazione del libro degli inventari (riporto analitico del bilancio d'esercizio), si riportano le regole a cui attenersi, onde evitare un accertamento induttivo, nella redazione del libro inventari:

a) indicazione nel libro degli inventari anche di tutti i beni strumentali non posseduti a titolo di proprietà ma a diverso titolo (leasing, comodato, affitto, ecc.).

Gli unici beni strumentali che non devono essere indicati nel libro degli inventari sono:

- gli immobili strumentali non di proprietà (e quindi utilizzati in leasing, affitto, comodato ecc.);
- gli altri beni non di proprietà se il loro valore complessivo non è superiore al 10% di quello di tutti i beni strumentali utilizzati (esclusi gli immobili non di proprietà).

Per ottemperare all'obbligo di cui alla presente lettera **a)** è necessario che l'azienda che utilizza beni che non sono di sua proprietà chieda al proprietario il valore di acquisto o, in mancanza, il valore normale di detti beni; gli stessi dovranno poi essere elencati sul libro degli inventari in calce al bilancio riportando per ogni bene la descrizione, il valore ed il titolo di possesso.

A titolo di esempio, tale elencazione potrà essere impostata nel modo seguente:

"Elenco dei beni strumentali posseduti a titolo diverso dalla proprietà"

| Descrizione bene | Valore di acq./valore norm. | Titolo di utilizzo |
|------------------|-----------------------------|--------------------|
|------------------|-----------------------------|--------------------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

Si ricorda che, ovviamente, i beni strumentali di proprietà devono essere riportati, come sempre, sul libro inventari tramite il riporto del bilancio di esercizio.

b) Indicazione sul libro degli inventari di tutti i conti analitici di mastro riguardanti i seguenti conti: cassa - banche - conti correnti postali - clienti - fornitori - clienti c/fatture da emettere, fornitori c/fatture da ricevere - crediti diversi - debiti diversi ed ogni altro mastro qualunque sia la sua denominazione relativo a crediti e a debiti di qualunque natura come ad esempio crediti c/o terzi - effetti attivi ecc.

L'unica eccezione a tale analiticità è rappresentata dai debiti (o, occasionalmente, dai crediti) relativi alle retribuzioni dei dipendenti che possono essere anche riassunti in un unico conto.

Si ricorda che tale analiticità deve essere anche tenuta in corso d'anno in sede di tenuta della contabilità in partita doppia, tramite l'utilizzo di appositi e analitici mastri.

c) Indicazione sul libro inventari dei criteri di valutazione delle rimanenze finali.

L'azienda deve indicare:

- 1) voce per voce tutte le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti, precisando la quantità, l'unità di misura, il valore unitario e complessivo;
- 2) quale criterio di valutazione delle rimanenze finali è stato seguito onde permettere all'Amministrazione Finanziaria di verificare la congruità e la correttezza degli importi indicati;

d) indicazione nel Libro degli Inventari delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Non è necessario, ogni anno, riepilogare sul Libro Inventari tutti i cespiti che compongono la "categoria omogenea", ma si potranno indicare le risultanze del precedente inventario evidenziando solo gli eventuali beni venduti o acquistati nel corso dell'ultimo esercizio.

COMPILAZIONE LIBRO BENI AMMORTIZZABILI NELL'IPOTESI IN CUI VENGA CONSIDERATO COME "SEZIONALE" DEL LIBRO INVENTARI.

Per evitare di riportare ogni anno nell'inventario il dettaglio di tutte le immobilizzazioni (come precisato nel punto sub d) paragrafo 2)) è necessario tenere il registro dei beni ammortizzabili come sezionale del Libro Inventari con bollatura negli stessi termini e modi di quest'ultimo. Lo Studio pertanto consiglia, al termine dell'aggiornamento del Libro Inventari di evidenziare con apposita frase "*... il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali e materiali è evidenziato sul Registro Beni Ammortizzabili, regolarmente tenuto ed aggiornato, considerato come "sezionale" del Libro Inventari*".

Per una completa informativa sull'argomento si riporta alla ormai nota C.M. Industria 09.01.1997, n. 3407/C. Quest'ultima precisa che, i Libri Inventari sezionali non possiedono valenza né fiscale, né civilistica, in quanto non previsti dalla Legge; pertanto, i dati contenuti nei sezionali, per acquisire validità ai sensi di Legge, devono essere riepilogati, nei termini previsti, sul Libro Inventari "unico".

SCADENZE

Preliminarmente si segnala che la scadenza al **30.11.2021** del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta **2020** ha effetto anche in relazione alla redazione e sottoscrizione dell'inventario (artt. 2217 c.c. e art. 15 del D.P.R. n. 600/73), in quanto tale adempimento deve essere effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (28.02.2022).

Ciò premesso si reputa opportuno ricordare che la compilazione del Libro Inventari e la relativa sottoscrizione (del titolare per l'impresa individuale, e dell'amministratore o del rappresentante legale per le società e gli enti) dovrà avvenire: **entro il 28.02.2022**

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro